



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Circolare n.1/2022

Macerata, 04/01/2022

Alle Cooperative Aderenti
LL.SS.

Ai componenti degli Organismi Regionali
LL.SS.

A mezzo mail
A mezzo pubblicazione sul sito Web
www.unicoopmarche.org

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) – Nuova disciplina dei Tirocini Formativi

Carissime, Carissimi,

La legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), art. 1, nei commi dal 720 al 726, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del c.d. “Tirocinio formativo” ridefinendo, di fatto, l’istituto.

L’Istituto del Tirocinio Formativo:

Tirocinio curriculare

Il c.c. “Tirocinio Curriculare” è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto e si svolge nell’ambito di un percorso di Studi scolastico e/o di un percorso di istruzione e/o formazione professionale.

In particolare, i tirocini curricolari vengono realizzati al fine di creare momenti di alternanza tra studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage che risultino corrispondenti al titolo di studio e/o alle qualifiche professionali che i ragazzi e/o gli allievi dei percorsi formativi stanno perseguendo.

La normativa di riferimento, di questo specifico tirocinio formativo e di orientamento, è l'articolo 18, della legge n. 196/1997, ed il successivo decreto attuativo (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998), che regola i principi generali e regolatori, oltre che i criteri di attuazione che, a loro volta, possono essere rivisti dalle istituzioni formative attraverso l’emanazione di regolamenti che ne disciplinano l'attivazione ed il funzionamento.

Tirocinio extra-curriculare

Invece, il c.d. “Tirocinio Extracurriculare” ha lo scopo di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti disoccupati o inoccupati.

La competenza normativa è riconosciuta, alle Regioni, le quali hanno competenza esclusiva in materia di formazione professionale.

Infatti, in sede di Conferenza Stato-Regioni vengono adottate Linee Guida (ultima versione: Accordo Stato-Regioni del 25.11.2017) in materia di tirocini formativi e di orientamento, che vengono recepite dalle singole Regioni con specifici provvedimenti normativi e/o leggi regionali.

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004
Via Lorenzoni, 18
62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308
C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org



La Legge di Bilancio 2022

La Legge 234/2021, interviene sulla materia dei tirocini formativi nei commi da 720 a 726 dell'art. 1.

Di seguito, riportiamo il testo della nuova normativa con alcune notazioni:

Comma 720 (Definizione di Tirocinio).

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

Comma 721 (Ridefinizione delle Linee Guida Tirocini Extracurricolari).

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Comma 722 (Corresponsione Indennità di tirocinio - Sanzioni)

La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Comma 723 (Utilizzo Fraudolento dell'Istituto del Tirocinio)

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Comma 724 (Comunicazioni di attivazione dei Tirocini)



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Comma 725 (Disposizioni per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dei Tirocinanti)

Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Comma 726. (abrogazione precedenti norme sui tirocini)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Si resta a disposizione per ogni aggiornamento del caso.

Cordiali saluti.

F.to digitalmente
Il Presidente Regionale
(Dott. Francesco D'Ulizia)